Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 165 del 16 giugno 1984

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 16 giugno 1984 — SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 34

LEGGI E DECRETI

LEGGE 26 maggio 1984, n. **224.**

Ratifica ed esecuzione del trattato di mutua assistenza in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti d'America e del protocollo aggiuntivo al trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e gli Stati Uniti d'America firmato a Roma il 18 gennaio 1973, entrambi firmati a Roma il 9 novembre 1982.

LEGGE 26 maggio 1984, n. **225.**

Ratifica ed esecuzione del trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti d'America, firmato a Roma il 13 ottobre 1983.

LEGGE 26 maggio 1984, n. **226.**

Ratifica ed esecuzione dello scambio di lettere tra Italia e AIEA/UNESCO per il rinnovo dell'accordo relativo al finanziamento del Centro di Trieste, firmate a Vienna il 14 luglio 1982 e a Trieste il 23 settembre 1982.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 26 maggio 1984, n. **224**.

Ratifica ed esecuzione del trattato di mutua assistenza in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti d'America e del protocollo aggiuntivo al trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e gli Stati Uniti d'America firmato a Roma il 18 gennaio 1973, entrambi firmati a Roma il 9 novembre 1982.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il trattato di mutua assistenza in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America ed il protocollo aggiuntivo al trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e gli Stati Uniti d'America firmato a Roma il 18 gennaio 1973, entrambi firmati a Roma il 9 novembre 1982.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data al trattato e al protocollo aggiuntivo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità, rispettivamente, all'articolo 20 del trattato e all'articolo II del protocollo aggiuntivo.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 maggio 1984

PERTINI

CRAXI — ANDREOTTI — MARTINAZZOLI — SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI

TRATTATO

di mutua assistenza in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America

Il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America, desiderosi di concludere un trattato di mutua assistenza in materia penale, hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1.

(Obbligo di concedere assistenza).

1. Le Parti contraenti, su richiesta ed in conformità con le disposizioni del presente trattato, si impegnano a prestarsi reciproca assistenza per le istruttorie e i procedimenti penali.

2. Tale assistenza comprenderà:

a) ricerca di persone;

b) notifica di documenti;

c) produzione di documenti e di atti;

d) esecuzione di richieste di perquisizione e di sequestro;

e) escussione di testimoni;

f) trasferimento di persone per rendere testimonianza; e

g) sequestro e confisca di beni.

Altre forme di assistenza saranno prestate se compatibili con la legislazione dello Stato richiesto.

3. L'assistenza sarà prestata anche quando i fatti per i quali si procede non costituiscono reato nello Stato richiesto e indipendentemente dal fatto che lo Stato richiesto abbia giurisdizione in casi simili.

4. Il presente trattato disciplina esclusivamente l'assistenza reciproca in materia penale fra le autorità delle Parti contraenti.

ARTICOLO 2.

(*Autorità centrale*).

1. Agli effetti del presente trattato, qualsiasi richiesta dovrà essere inoltrata dall'Autorità centrale di ciascuna delle due Parti contraenti. Le autorità centrali comunicheranno direttamente tra loro per l'applicazione delle disposizioni del presente trattato.

2. Per la Repubblica italiana l'autorità centrale è il Ministro di grazia e giustizia. Per gli Stati Uniti d'America l'autorità centrale è l'attorney general.

ARTICOLO 3.

(*Contenuto della richiesta*).

1. La richiesta di assistenza deve indicare:

a) il nome dell'autorità che conduce l'istruttoria o il procedimento penale cui la richiesta si riferisce;

b) l'oggetto e la natura dell'istruttoria o del procedimento;

c) una descrizione della prova o dell'informazione richiesta o degli atti da compiere;

d) il motivo per cui la prova, l'informazione o il compimento di atti sono richiesti.

2. La richiesta dovrà contenere, per quanto possibile e necessario:

a) le informazioni disponibili sull'identità e sul luogo in cui la persona ricercata può trovarsi;

b) l'identità e l'indirizzo della persona alla quale deve essere notificato un atto, il collegamento tra detta persona e il procedimento nonché il modo in cui la notifica deve essere eseguita;

c) l'identità e il luogo in cui si trova la persona che può fornire prove;

d) una precisa descrizione del luogo da perquisire e degli oggetti da sequestrare;

e) una descrizione del modo in cui la testimonianza deve essere assunta e verbalizzata;

f) un elenco delle domande da porre; e

g) una descrizione di qualsiasi procedura particolare di esecuzione della richiesta.

3. La richiesta dovrà contenere informazioni relative alle indennità e alle spese cui avrà diritto la persona che è chiamata a comparire nello Stato richiedente.

4. La richiesta e la documentazione ad essa allegata dovranno essere redatte in italiano ed in inglese.

ARTICOLO 4.

(*Esecuzione di una richiesta*).

1. L'autorità centrale dello Stato richiesto dovrà eseguire sollecitamente la richiesta o, se del caso, dovrà trasmetterla all'autorità competente. I funzionari competenti dello Stato richiesto faranno tutto il possibile per eseguire la richiesta. L'autorità giudiziaria dello Stato richiesto rilascerà ordini di comparizione, mandati di perquisizione o qualsiasi altro atto necessario all'esecuzione della richiesta.

2. La richiesta sarà eseguita in conformità con le disposizioni del presente trattato e con le leggi dello Stato richiesto. Si dovranno osservare le modalità indicate nella richiesta, a meno che non siano vietate dalla legislazione dello Stato richiesto.

ARTICOLO 5.

(*Motivi ostativi all'esecuzione*).

1. Lo Stato richiesto può negare assistenza nella misura in cui:

a) l'esecuzione della richiesta potrebbe pregiudicare la sicurezza o altro interesse pubblico essenziale dello Stato richiesto;

b) la richiesta si riferisce ad un reato di carattere esclusivamente militare o ad un fatto considerato reato politico dallo Stato richiesto; o

c) la richiesta non sia conforme con le disposizioni del presente trattato.

2. Lo Stato richiesto, prima di rifiutare l'esecuzione di una richiesta, valuterà se l'assistenza possa essere prestata a determinate condizioni.

3. Qualora l'esecuzione di una richiesta interferisca con una istruttoria o un procedimento in corso nello Stato richiesto, quest'ultimo può ritardarne l'esecuzione o darvi seguito a determinate condizioni.

4. Lo Stato richiesto dovrà immediatamente informare lo Stato richiedente dei motivi che lo hanno indotto a rifiutare in tutto o in parte l'esecuzione di una richiesta o a ritardare l'assistenza.

ARTICOLO 6.

(*Restituzione della documentazione relativa ad una richiesta eseguita*).

1. Dopo l'esecuzione di una richiesta, lo Stato richiesto – a meno che non sia stato convenuto diversamente – dovrà restituire allo Stato richiedente l'originale della richiesta con tutte le informazioni e le prove ottenute, indicando il luogo e la data dell'esecuzione.

2. Per quanto possibile tutti i documenti e gli atti da produrre in esecuzione di una richiesta dovranno essere completi e senza alterazioni. A domanda dello Stato richiedente, lo Stato richiesto dovrà fare tutto il possibile per fornire documenti e atti in originale.

ARTICOLO 7.

(*Spese e traduzioni*).

Lo Stato richiesto presterà gratuitamente assistenza allo Stato richiedente ad eccezione:

a) delle spese di traduzione dei documenti allegati ad una richiesta o da essa derivanti;

b) degli onorari dei consulenti privati indicati nella richiesta;

c) di tutte le spese relative al trasferimento di testimoni, in conformità all'articolo 15; e

d) di tutte le spese relative al trasferimento dei testimoni detenuti, in conformità all'articolo 16.

ARTICOLO 8.

(*Tutela del segreto e uso riservato delle prove e delle informazioni*).

1. Se necessario, lo Stato richiesto potrà esigere che le prove e le informazioni fornite o dalle stesse derivanti rimangano riservate in conformità con le condizioni poste. Tuttavia esse potranno essere utilizzate come prove in un pubblico procedimento.

2. Se ritenuto necessario, lo Stato richiedente può chiedere che la domanda di assistenza, il suo contenuto e i documenti a sostegno, e la concessione dell'assistenza stessa, rimangano riservati.

3. Lo Stato richiedente non utilizzerà le prove ottenute, né le informazioni dalle stesse derivanti, per motivi diversi da quelli dichiarati nella richiesta, senza previa autorizzazione dello Stato richiesto.

ARTICOLO 9.

(Restituzione di documenti, atti e prove).

A richiesta, lo Stato richiedente restituirà il più presto possibile qualsiasi documento, atto o prova ottenuti in esecuzione di una richiesta.

ARTICOLO 10.

(Ricerca di persone).

In conformità alle disposizioni del presente trattato, lo Stato richiesto farà tutto il possibile per rintracciare le persone indicate nelle richieste che presumibilmente si trovino nello Stato richiesto.

ARTICOLO 11.

(Notifica di documenti).

1. Lo Stato richiesto provvederà alla notifica di qualsiasi documento a tal fine trasmesso dallo Stato richiedente.

2. La richiesta di notifica di un documento, che richieda la comparizione di una persona davanti ad una autorità nello Stato richiedente, sarà trasmessa con un ragionevole anticipo rispetto alla data di comparizione prevista.

3. Un documento che richieda tale comparizione sarà notificato trenta giorni prima della data di comparizione prevista, o entro un diverso termine concordato.

4. Lo Stato richiesto farà pervenire allo Stato richiedente un attestato di avvenuta notifica in conformità con le proprie leggi.

ARTICOLO 12.

(Produzione di atti e documenti di uffici statali e di enti pubblici).

1. Lo Stato richiesto fornirà copia degli atti o documenti, accessibili al pubblico, di uffici statali e di enti pubblici.

2. Lo Stato richiesto potrà fornire atti o documenti in possesso di un ufficio statale o di un ente pubblico, ma non accessibili al pubblico, nella stessa misura e alle stesse condizioni in cui sarebbero accessibili alle autorità giudiziarie o agli organi di polizia dello Stato richiesto. È discrezione dello Stato richiesto respingere, interamente o in parte, tale richiesta.

3. I documenti o gli atti forniti in conformità con il presente articolo ed in conformità con le modalità indicate nella richiesta ed autenticati dall'autorità centrale dello Stato richiesto, non richiedono ulteriori certificazioni o autenticazioni per essere ammessi come mezzi di prova nello Stato richiedente.

ARTICOLO 13.

(Produzione di documenti, atti e oggetti).

1. Lo Stato richiesto, se necessario, obbligherà una persona a produrre un documento, atto o oggetto negli stessi limiti che sarebbero previsti per istruttorie o procedimenti penali in quello Stato. Quando siano richieste perquisizioni o sequestri, la richiesta conterrà quelle informazioni che giustificherebbero tale azione nel corso di istruttorie penali in base alle leggi dello Stato richiesto.

2. Qualsiasi funzionario dello Stato richiesto alla cui custodia siano affidati i documenti di atti e gli oggetti confiscati sarà tenuto a certificare all'autorità centrale di tale Stato l'identità dell'articolo confiscato, la continuità della relativa custodia e l'integrità delle sue condizioni.

L'autorità centrale dello Stato richiesto certificherà che le procedure specificate nella richiesta sono state eseguite nei limiti consentiti dalle leggi e dalla prassi di tale Stato. Il documento, atto o oggetto così certificato non dovrà essere sottoposto ad ulteriori formalità per essere ammesso quale mezzo di prova dallo Stato richiedente.

ARTICOLO 14.

(Assunzione di testimonianza nello Stato richiesto).

1. Se necessario, il testimone da cui la prova è richiesta sarà obbligato a comparire ed a rendere testimonianza nella stessa misura prevista per le istruttorie ed i procedimenti penali nello Stato richiesto.

2. A richiesta, lo Stato richiesto indicherà la data ed il luogo della comparizione.

3. Lo Stato richiesto consentirà la presenza di un imputato, del suo difensore e delle persone incaricate dell'applicazione delle leggi penali cui si riferisce la richiesta.

4. L'autorità che esegue la richiesta consentirà alle persone autorizzate ad essere presenti di proporre domande al testimone in conformità con le leggi dello Stato richiesto.

5. L'autorità che esegue la richiesta consentirà alle persone autorizzate ad essere presenti di proporre ulteriori domande e di chiedere l'esecuzione di altri atti istruttori.

6. I diritti del testimone previsti dalle leggi dello Stato richiedente non possono essere invocati nell'esecuzione della richiesta, ma saranno fatti salvi nello Stato richiedente.

Articolo 15.

(Assunzione di testimonianza nello Stato richiedente).

1. Qualora in relazione ad una istruttoria o ad un procedimento penale nello Stato richiedente sia richiesta a comparire come testimone una persona che si trovi sul suo territorio, lo Stato richiesto ordinerà a tale persona di comparire e rendere testimonianza nello Stato richiesto, secondo le modalità previste dal proprio ordinamento, se:

a) lo Stato richiesto non ha un ragionevole motivo di respingere la richiesta;

b) la persona potrebbe essere obbligata a comparire e a rendere testimonianza nelle medesime circostanze nello Stato richiesto; e

c) l'autorità centrale dello Stato richiedente certifica che la testimonianza è rilevante e necessaria.

2. Una persona che non comparirà secondo quanto ingiuntogli, sarà passibile delle stesse sanzioni che lo Stato richiesto commina ad un testimone per non essere comparso a testimoniare in simili circostanze. Tali sanzioni non comprendono l'accompagnamento coattivo della persona nello Stato richiedente.

Articolo 16.

(Trasferimento di detenuti da assumere come testimoni).

1. Un detenuto, la cui testimonianza è necessaria nello Stato richiedente in relazione a istruttorie o procedimenti penali, sarà trasferito in quello Stato in conformità con le condizioni di cui all'articolo 15, paragrafo 1.

2. Un imputato, detenuto in uno Stato, che, ai fini di esercitare un diritto di intervento, chieda di essere presente ad un procedimento giudiziario nell'altro Stato, sarà trasferito in tale Stato, salvo che lo Stato in cui l'imputato è detenuto abbia un ragionevole motivo di rifiutare tale richiesta.

3. Ai fini del presente articolo:

a) lo Stato ricevente avrà la competenza e l'obbligo di detenere la persona trasferita salvo diversa autorizzazione dello Stato di provenienza;

b) lo Stato ricevente restituirà la persona trasferita alla custodia dello Stato di provenienza non appena le circostanze lo consentano o come altrimenti convenuto;

c) lo Stato ricevente non si rifiuterà di restituire una persona trasferita sulla base della sua nazionalità, né richiederà allo Stato di provenienza di iniziare le procedure per l'estradizione; e

d) al detenuto trasferito verrà computato il periodo di detenzione nello Stato ricevente ai fini dell'esecuzione della pena comminata nello Stato dal quale è stato trasferito.

ARTICOLO 17.

(*Immunità*).

1. Una persona che compare dinanzi ad un'autorità nello Stato richiedente in base ad una richiesta:

a) non sarà sottoposta a giudizio, detenuta o soggetta ad alcuna altra restrizione della libertà personale in relazione a qualsiasi atto o condanna precedente alla sua partenza; e

b) non sarà soggetta a procedimento penale in base alla testimonianza in quanto essa sia resa per eseguire la richiesta e sia conforme alla verità.

2. Le immunità previste nel presente articolo vengono meno se, dieci giorni dopo che la persona comparsa in giudizio abbia ricevuto notifica che la sua presenza non sia più necessaria, la stessa persona, pur avendone la possibilita, non abbia lasciato lo Stato richiedente o, avendolo lasciato, vi abbia fatto ritorno.

ARTICOLO 18.

(*Sequestro e confisca di beni*).

1. In situazioni di particolare urgenza lo Stato richiesto ha competenza a sequestrare i beni che si trovino sul proprio territorio e che siano passibili di confisca.

2. In base alle procedure giudiziarie previste dalle leggi dello Stato richiesto quest'ultimo avrà competenza ad ordinare la confisca a beneficio dello Stato richiedente dei beni sequestrati in applicazione del paragrafo 1 del presente articolo.

ARTICOLO 19.

(Altri trattati e leggi interne).

1. L'assistenza e le procedure previste dal presente trattato non ostacolano o limitano altre forme di assistenza o procedura consentite in base ad altre convenzioni o intese internazionali o sulla base dell'ordinamento interno delle Parti contraenti.

2. Le disposizioni del presente trattato fanno salve le attività della Organizzazione internazionale di polizia criminale (INTERPOL).

ARTICOLO 20.

(Ratifica ed entrata in vigore).

1. Il presente trattato è soggetto a ratifica e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Washington non appena possibile.

2. Il presente trattato entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica.

ARTICOLO 21.

(Denuncia).

Ciascuna delle Parti contraenti potrà denunciare in qualsiasi momento il presente trattato mediante notifica all'altra Parte contraente e il trattato cesserà di essere in vigore sei mesi dopo la data di ricevimento della notifica.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente trattato ed ivi apposto i loro sigilli.

FATTO a Roma, in duplice originale, nelle lingue italiana ed inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, il 9 novembre 1982.

Per la Repubblica italiana
CLELIO DARIDA

Per gli Stati Uniti d'America
WILLIAM FRENCH SMITH

Visto, ***il Ministro degli affari esteri***
ANDREOTTI

PROTOCOLLO AGGIUNTIVO

al trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e gli Stati Uniti d'America firmato a Roma il 18 gennaio 1973

Il Presidente della Repubblica italiana ed il Presidente degli Stati Uniti d'America, desiderando rendere più efficace il trattato di estradizione firmato a Roma il 18 gennaio 1973 (in prosieguo chiamato « trattato »), hanno convenuto di emendare il trattato come segue:

ARTICOLO I.

L'articolo IX del trattato è sostituito dalle seguenti disposizioni:

« ARTICOLO IX. — Dopo aver deciso sulla richiesta di estradizione nei confronti di persona sottoposta a procedimento penale o che stia scontando una pena nel territorio della Parte richiesta per un reato diverso, la parte richiesta può rinviare la consegna della persona richiesta fino alla conclusione del procedimento penale o fino a che essa non abbia scontato interamente la pena che gli sia inflitta o gli sia stata inflitta; oppure, può consegnare temporaneamente la persona richiesta alla Parte richiedente esclusivamente ai fini del procedimento penale. La persona che è stata consegnata temporaneamente dovrà essere tenuta sotto custodia mentre si trova nel territorio della Parte richiedente ed essere riconsegnata al termine del procedimento penale contro di essa, conformemente alle condizioni che verrano fissate di comune accordo fra le Parti contraenti ».

ARTICOLO II.

Il presente protocollo sarà ratificato e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Washington non appena possibile.

Il presente protocollo entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica. Potrà essere denunciato in qualsiasi mo-

mento da ognuna delle Parti contraenti mediante notifica all'altra Parte contraente e cesserà di avere effetto sei mesi dopo la data di ricevimento della notifica.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti hanno firmato il presente protocollo ed apposto i loro sigilli.

FATTO a Roma, in duplice originale, nelle lingue italiana ed inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, il 9 novembre 1982.

Per la Repubblica italiana

CLELIO DARIDA

Per gli Stati Uniti d'America

WILLIAM FRENCH SMITH

Visto, *il Ministro degli affari esteri*
ANDREOTTI

LEGGE 26 maggio 1984, n. **225.**

Ratifica ed esecuzione del trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti d'America, firmato a Roma il 13 ottobre 1983.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America, firmato a Roma il 13 ottobre 1983.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data al trattato di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto previsto dall'articolo XXIV, numero 2, del trattato stesso.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 maggio 1984

PERTINI

CRAXI — ANDREOTTI —
SCALFARO — MARTINAZZOLI

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI

TRATTATO DI ESTRADIZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DEGLI STATI UNITI D'AMERICA

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo degli Stati Uniti d'America,

Prendendo atto della loro stretta cooperazione nella repressione dei reati;

Desiderando rendere ancora più efficace detta cooperazione;

Desiderando concludere un nuovo Trattato per la reciproca estradizione dei criminali;

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo I.

(Obbligo di estradare).

Le Parti contraenti concordano di consegnarsi reciprocamente, in applicazione delle disposizioni del presente Trattato, le persone che siano perseguite o che siano state condannate dalle autorità della Parte richiedente per un reato che dà luogo all'estradizione.

Articolo II.

(Reati che danno luogo all'estradizione).

1. – Un reato, comunque denominato, dà luogo ad estradizione solamente se è punibile secondo le leggi di entrambe le Parti contraenti con una pena restrittiva della libertà per un periodo superiore ad un anno o con una pena più severa. Quando la richiesta di estradizione si riferisce ad una persona che sia già stata condannata, l'estradizione è concessa solamente se la pena ancora da scontare è di almeno sei mesi.

2. – Un reato dà luogo all'estradizione anche se consiste nel tentativo di commettere o nel concorso nella commissione di un reato previsto al paragrafo 1 del presente articolo. Ogni forma di associazione per commettere reati di cui al paragrafo 1 del presente articolo, così come previsto dalle leggi italiane, e la « *conspiracy* » per commettere un reato di cui al paragrafo 1 del presente articolo, così come previsto dalle leggi statunitensi, è altresì considerato reato che dà luogo all'estradizione.

3. – Quando l'estradizione è stata concessa per un reato che dà luogo all'estradizione, questa è altresì concessa per qualsiasi altro reato indicato nella richiesta anche se quest'ultimo reato è punibile con una pena restrittiva della libertà inferiore ad un anno, purché siano soddisfatti tutti gli altri requisiti per l'estradizione.

4. – Le disposizioni del presente articolo si applicano indipendentemente dalla circostanza che si tratti di un reato per il quale la legge federale degli Stati Uniti richieda la prova di un elemento, come il passaggio da uno Stato ad un altro, l'utilizzazione dei mezzi per il commercio interstatale, o gli effetti su tale commercio, dato che detto elemento è richiesto al solo fine di stabilire la giurisdizione delle Corti federali degli Stati Uniti.

ARTICOLO III.

(Giurisdizione).

Quando un reato è stato commesso al di fuori del territorio della Parte richiedente, la Parte richiesta ha il potere di concedere l'estradizione se le sue leggi prevedono la punibilità di tale reato o se la persona richiesta è un cittadino della Parte richiedente.

ARTICOLO IV

(Estradizione dei cittadini).

La Parte richiesta non può rifiutare l'estradizione di una persona solo perché questa persona è cittadina della Parte richiesta.

ARTICOLO V.

(Reati politici e reati militari).

1. – L'estradizione non è concessa se il reato per il quale è richiesta è un reato politico, o se la persona richiesta dimostra che la domanda è stata presentata allo scopo di sottoporla a giudizio, o di punirla per un reato politico.

2. – Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1 del presente articolo, un reato per il quale entrambe le Parti contraenti hanno l'obbligo di procedere penalmente o di concedere l'estradizione in virtù di un accordo internazionale multilaterale o un reato contro la vita, l'integrità fisica o la libertà di un Capo di Stato o di Governo, o di un membro delle rispettive famiglie o qualsiasi tentativo di commettere un tale reato, si considera avere prevalente carattere di reato comune quando le conseguenze siano state o avrebbero potuto essere gravi. Nel determinare la gravità del reato o delle sue conseguenze, si terrà conto, in particolare, della circostanza che il

reato abbia posto in pericolo la sicurezza pubblica, abbia colpito persone estranee alle finalità politiche dell'autore del reato, o sia stato commesso con particolare efferatezza.

3. – L'estradizione non è concessa per i reati previsti dalle leggi militari che non siano reati in base alla legge penale comune.

ARTICOLO VI.

(« Ne bis in idem »).

L'estradizione non è concessa quando la persona richiesta è stata condannata, assolta o graziata, o ha scontato la pena inflittale dalla Parte richiesta per gli stessi fatti per i quali l'estradizione è domandata.

ARTICOLO VII.

(Procedimenti in corso per gli stessi fatti).

L'estradizione può essere rifiutata se la persona richiesta è sottoposta a procedimento dalla Parte richiesta per gli stessi fatti per i quali l'estradizione è domandata.

ARTICOLO VIII.

(Prescrizione).

L'estradizione non è concessa se, per il reato per il quale è richiesta, l'azione penale o l'esecuzione della pena sono prescritte per decorso del tempo secondo le leggi della Parte richiedente.

ARTICOLO IX.

(Pena capitale)

Se il reato per il quale viene chiesta l'estradizione è punibile con la pena di morte secondo le leggi della Parte richiedente, e le leggi della Parte richiesta non prevedono, per il reato in questione, tale pena, l'estradizione sarà rifiutata salvo che la Parte richiedente non si impegni con garanzie ritenute sufficienti dalla Parte richiesta, a non fare infliggere la pena di morte oppure, se inflitta, a non farla eseguire.

ARTICOLO X.

(Domanda di estradizione e documenti relativi).

1. – Le richieste di estradizione sono inoltrate per via diplomatica.

2. – Tutte le richieste di estradizione sono accompagnate da:

a) documenti, dichiarazioni o altre informazioni che specifichino l'identità della persona richiesta ed il luogo ove probabilmente essa si trova, con, se disponibile, la descrizione fisica, fotografie ed impronte digitali;

b) una breve esposizione dei fatti in questione, che includa il tempo ed il luogo del reato;

c) i testi di legge che descrivano gli elementi essenziali e la denominazione del reato per il quale l'estradizione è richiesta;

d) i testi di legge che stabiliscono la pena per il reato; e

e) i testi di legge che regolano la prescrizione dell'azione penale o dell'esecuzione della pena per il reato.

3. – Le richieste di estradizione che riguardano persone che non siano state ancora riconosciute colpevoli devono essere accompagnate da:

a) una copia certificata conforme del mandato di arresto o di qualsiasi altro ordine che abbia un effetto analogo;

b) una relazione sommaria dei fatti, delle prove pertinenti e delle conclusioni raggiunte, che fornisca una base ragionevole per ritenere che la persona richiesta abbia commesso il reato per il quale viene domandata l'estradizione; nel caso di richieste da parte dell'Italia, tale relazione sarà redatta da un magistrato e, nel caso di richieste da parte degli Stati Uniti, dal « *prosecutor* » e comprenderà, in tale ipotesi, una copia dell'atto di accusa; e

c) documenti dai quali risulti che la persona richiesta è quella cui si riferisce il mandato di arresto o l'ordine equivalente.

4. – Una richiesta di estradizione che riguarda una persona che è stata condannata o riconosciuta colpevole, è accompagnata, in aggiunta a quanto previsto nel paragrafo 2 del presente articolo, da:

a) una copia della sentenza di condanna o, se trattasi di persona che negli Stati Uniti è stata riconosciuta colpevole, ma cui non è stata ancora comminata la pena, una attestazione in tal senso di un funzionario giudiziario;

b) se la pena è stata comminata, una copia della sentenza e una attestazione sulla durata della pena ancora da espiare; e

c) documenti dai quali risulti che la persona richiesta è la persona riconosciuta colpevole.

5. – Se la persona richiesta è stata condannata « *in absentia* » o in contumacia, tutte le questioni connesse a tale aspetto della domanda sono decise dall'Autorità esecutiva degli Stati Uniti o dalle competenti autorità italiane. In tali casi, la Parte richiedente deve produrre i documenti indicati nei paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo e una dichiarazione riguardante le eventuali procedure cui potrebbe far ricorso la persona richiesta se fosse estradata.

6. – I documenti che accompagnano la richiesta di estradizione devono essere forniti dalla Parte richiedente in italiano ed in inglese.

7. – I documenti che accompagnano la richiesta di estradizione sono ammissibili come mezzo di prova se:

a) nel caso di richiesta dagli Stati Uniti, sono autenticati da un giudice, da un magistrato o da un altro funzionario degli Stati Uniti e muniti del sigillo del Segretario di Stato;

b) nel caso di una richiesta dall'Italia, sono firmati da un giudice o da altra autorità giudiziaria italiana e sono autenticati dal funzionario diplomatico o consolare, di grado più elevato, degli Stati Uniti in Italia.

ARTICOLO XI.

(Documentazione aggiuntiva).

1. – Se la Parte richiesta considera che la documentazione fornita a sostegno di una richiesta di estradizione è incompleta o altrimenti non conforme ai requisiti previsti dal presente Trattato, tale Parte richiederà la presentazione della necessaria documentazione aggiuntiva. La Parte richiesta fisserà un limite di tempo ragionevole per la presentazione di tale documentazione e concederà una ragionevole proroga qualora la Parte richiedente ne faccia domanda illustrando le ragioni che richiedano tale proroga.

2. – Se la persona ricercata è in stato di detenzione e la documentazione aggiuntiva presentata è incompleta o altrimenti non conforme ai requisiti previsti dal presente Trattato, o se tale documentazione non è ricevuta entro il periodo fissato dalla Parte richiesta, la persona può essere messa in libertà. Tale scarcerazione non pregiudicherà un nuovo arresto e l'estradizione della persona ricercata se una nuova domanda e la documentazione aggiuntiva sono inviate in una data successiva.

ARTICOLO XII.

(Arresto provvisorio).

1. – In caso di urgenza, ciascuna Parte contraente può richiedere l'arresto provvisorio di una persona imputata o riconosciuta colpevole di un reato che dà luogo ad estradizione. La domanda di arresto provvisorio deve essere inoltrata per via diplomatica, o direttamente tra il Dipartimento di giustizia degli Stati Uniti e il Ministero italiano di grazia e giustizia, nel qual caso potranno essere utilizzati i canali di comunicazione dell'Organizzazione internazionale di polizia criminale (INTERPOL).

2. – La domanda deve contenere: la descrizione della persona richiesta, ivi compresa, se possibile, la sua nazionalità; il luogo dove probabilmente si trova; un breve resoconto dei fatti, ivi compresi, se

possibile, il tempo ed il luogo del commesso reato e le prove disponibili; un attestato dell'esistenza di un mandato di arresto, con la data in cui è stato emesso e il nome dell'autorità giudiziaria che lo ha emesso; l'indicazione dei titoli dei reati, la citazione degli articoli di legge violati e della pena massima che può essere inflitta con la sentenza, oppure una attestazione dell'esistenza di una sentenza di condanna contro tale persona con l'indicazione della data della pronuncia, dell'autorità giudiziaria che la ha pronunciata e della pena eventualmente inflitta; e una dichiarazione attestante che una formale domanda di estradizione di detta persona farà seguito.

3. – Una volta ricevuta la domanda, la Parte richiesta effettuerà i passi necessari per assicurare l'arresto della persona richiesta. La Parte richiedente verrà prontamente informata del risultato della sua domanda.

4. – L'arresto provvisorio avrà termine se entro un periodo di 45 giorni dall'arresto della persona richiesta, l'autorità esecutiva della Parte richiesta non avrà ricevuto la formale domanda di estradizione e la documentazione relativa prevista dall'articolo X.

5. – La cessazione dell'arresto provvisorio prevista in base al paragrafo 4 del presente articolo non pregiudicherà un nuovo arresto e l'estradizione della persona richiesta se la domanda di estradizione e la documentazione relativa verranno consegnate in una data successiva.

ARTICOLO XIII.

(Decisione e consegna).

1. – La Parte richiesta comunicherà senza indugio alla Parte richiedente per via diplomatica la propria decisione sulla domanda di estradizione.

2. – La Parte richiesta fornirà i motivi di ogni rigetto, parziale o totale, della domanda di estradizione e una copia della decisione della autorità giudiziaria, se esiste.

3. – Quando la domanda di estradizione è accolta, le competenti autorità delle Parti contraenti si accorderanno sulla data ed il luogo della consegna della persona richiesta. Se tuttavia tale persona non è estradata dal territorio della Parte richiesta entro il termine concordato, essa può essere messa in libertà, salvo che una nuova data per la consegna sia stata concordata.

ARTICOLO XIV.

(Rinvio della consegna e consegna temporanea).

Dopo aver deciso sulla richiesta di estradizione nei confronti di una persona sottoposta a procedimento penale o che stia scontando

una pena nel territorio della Parte richiesta per un reato diverso, la Parte richiesta ha il potere di:

a) rinviare la consegna della persona richiesta fino alla conclusione del procedimento penale o fino a che essa non abbia scontato interamente la pena che gli sia inflitta o gli sia stata inflitta; oppure

b) consegnare temporaneamente la persona richiesta alla Parte richiedente esclusivamente ai fini del procedimento penale. La persona che è stata consegnata temporaneamente dovrà essere tenuta sotto custodia mentre si trova nel territorio della Parte richiedente ed essere riconsegnata al termine del procedimento penale contro di essa, conformemente alle condizioni che verranno fissate di comune accordo fra le Parti contraenti.

ARTICOLO XV.

(Richieste di estradizione presentate da più Stati).

L'Autorità esecutiva della Parte richiesta, se riceve domanda dall'altra Parte contraente e da uno o più altri Stati per l'estradizione della stessa persona, per lo stesso reato o per reati diversi, deciderà verso quale Stato estradare tale persona. Nel prendere la sua decisione l'Autorità esecutiva terrà conto di tutti gli elementi pertinenti, ivi compresi:

a) il luogo in cui è stato commesso il reato;

b) la gravità dei rispettivi reati nel caso in cui gli Stati richiedenti domandino l'estradizione per differenti reati;

c) la possibilità di una nuova estradizione tra gli Stati richiedenti; e

d) l'ordine in cui le richieste sono state ricevute.

ARTICOLO XVI.

(Principio di specialità e nuova estradizione).

1. – Una persona estradata in base al presente Trattato non può essere detenuta, giudicata, o punita, nella Parte richiedente salvo che per:

a) il reato per il quale l'estradizione è stata concessa, o quando gli stessi fatti per i quali l'estradizione è stata concessa costituiscono un reato, diversamente qualificato, che possa dar luogo ad estradizione;

b) un reato commesso dopo la consegna della persona; oppure

c) un reato per il quale l'Autorità esecutiva degli Stati Uniti o le competenti Autorità italiane consentano che la persona sia tenuta in stato di detenzione, sottoposta a giudizio, o punita. Ai fini dell'ap-

plicazione del presente sottoparagrafo, la Parte richiesta può domandare la presentazione dei documenti previsti nell'articolo X.

2. – Una persona estradata in base al presente Trattato non può essere estradata in un terzo Stato senza il consenso della Parte che la ha consegnata.

3. – I paragrafi 1 e 2 del presente articolo non impediranno la detenzione, la sottoposizione a giudizio o la punizione di una persona estradata in conformità con le leggi della Parte richiedente, né l'estradizione di tale persona verso un terzo Stato, se:

a) tale persona, avendo lasciato il territorio della Parte richiedente dopo l'estradizione, vi ritorni volontariamente, oppure;

b) tale persona non lascia il territorio della Parte richiedente entro 30 giorni dal giorno in cui è libera di partire.

Articolo XVII.

(Estradizione semplificata).

Se la persona richiesta, dopo essere stata resa edotta da un giudice o da un magistrato competente del suo diritto ad un procedimento formale ed alla protezione concessale ai sensi del presente Trattato, acconsente, irrevocabilmente e per iscritto, di essere consegnata alla Parte richiedente, la Parte richiesta può consegnare tale persona senza procedimento formale.

Articolo XVIII.

(Consegna di beni, strumenti, oggetti e documenti).

1. – Tutti i beni, strumenti, oggetti di valore, documenti e altre prove riguardanti il reato possono essere sequestrati e consegnati alla Parte richiedente. Tali beni possono essere consegnati anche nel caso in cui l'estradizione non possa essere effettuata. I diritti di terzi su tali beni sono debitamente fatti salvi.

2. – La Parte richiesta può condizionare la consegna dei predetti beni ad una soddisfacente garanzia della Parte richiedente che gli stessi beni verranno restituiti alla Parte richiesta non appena possibile e può differirne la consegna se è necessario per ragioni di prova nella Parte richiesta.

Articolo XIX.

(Transito).

1. – Le Parti contraenti possono autorizzare il transito attraverso il proprio territorio di una persona consegnata all'altra da un terzo Stato. La Parte contraente che richiede il transito inoltrerà allo Stato di transito, per via diplomatica, una domanda in tal senso

contenente la descrizione della persona e un breve resoconto dei fatti riguardanti il caso.

2. – Non è richiesta alcuna autorizzazione di transito nel caso venga usato il trasporto aereo e nessuno scalo sia previsto nel territorio dell'altra Parte contraente. Se un imprevisto scalo avviene nel territorio di detta Parte contraente, quest'ultima tratterrà la persona da far transitare per almeno 96 ore in attesa dell'arrivo della domanda di transito prevista nel paragrafo 1 del presente articolo.

ARTICOLO XX.

(Assistenza e rappresentanza).

Il Dipartimento di giustizia degli Stati Uniti consiglia, assiste e rappresenta la Repubblica Italiana in qualsiasi procedimento avente luogo negli Stati Uniti e derivante da una richiesta di estradizione presentata dalla Repubblica Italiana.

Il Ministero italiano di grazia e giustizia, con tutti i mezzi previsti dal proprio ordinamento, consiglia, assiste gli Stati Uniti d'America e provvede per la loro rappresentanza in qualsiasi procedimento avente luogo in Italia e derivante da una richiesta di estradizione presentata dagli Stati Uniti d'America.

ARTICOLO XXI.

(Spese).

La Parte richiedente pagherà le spese riguardanti la traduzione di documenti ed il trasporto della persona richiesta dalla città dov'essa è trattenuta nella Parte richiedente. La Parte richiesta pagherà qualsiasi altra spesa riguardante l'arresto provvisorio, la richiesta di estradizione e i relativi procedimenti. Qualsiasi spesa riguardante il transito previsto dall'articolo XIX sarà a carico della Parte richiedente.

La Parte richiesta non presenterà alcuna domanda di rimborso alla Parte richiedente per quanto riguarda l'arresto, la detenzione o la consegna delle persone richieste in applicazione del presente Trattato.

ARTICOLO XXII.

(Ambito di applicazione).

Il presente Trattato si applica ai reati commessi prima e dopo la sua entrata in vigore.

ARTICOLO XXIII.

(Denuncia).

Ambedue le Parti contraenti potranno denunciare il presente Trattato in qualsiasi momento dandone notifica scritta all'altra Parte contraente. La denuncia avrà effetto sei mesi dopo la data di ricevimento della notifica.

ARTICOLO XXIV.

(Ratifica ed entrata in vigore).

1. – Il presente Trattato è soggetto a ratifica. Gli strumenti di ratifica verranno scambiati a Washington non appena possibile.

2. – Il presente Trattato entrerà in vigore al momento dello scambio degli strumenti di ratifica.

3. – All'entrata in vigore del presente Trattato, il Trattato di estradizione tra la Repubblica Italiana e gli Stati Uniti d'America firmato a Roma il 18 gennaio 1973, e il Protocollo supplementare firmato a Roma il 9 novembre 1982, cesseranno di avere effetto; tuttavia i procedimenti di estradizione in corso nella Parte richiesta al momento dell'entrata in vigore del presente Trattato continueranno ad essere disciplinati dal precedente Trattato, salvo per quanto riguarda l'articolo II di questo Trattato che si applica anche a tali procedimenti. L'articolo XIV di questo Trattato si applica anche alle persone dichiarate estradabili in base al precedente Trattato.

Fatto a Roma, il 13 ottobre 1983 in duplice originale nella lingua italiana ed inglese, ambedue i testi facenti egualmente fede.

Per la Repubblica italiana	*Per gli Stati Uniti d'America*
NINO MARTINAZZOLI	WILLIAM FRENCH SMITH

Visto, *il Ministro degli affari esteri*
ANDREOTTI

LEGGE 26 maggio 1984, n. **226**.

Ratifica ed esecuzione dello scambio di lettere tra Italia e AIEA/UNESCO per il rinnovo dell'accordo relativo al finanziamento del Centro di Trieste, firmate a Vienna il 14 luglio 1982 e a Trieste il 23 settembre 1982.

La Camera di deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare lo scambio di lettere tra Italia e AIEA/UNESCO per il rinnovo dell'accordo relativo al finanziamento del Centro di Trieste, firmate a Vienna il 14 luglio 1982 e a Trieste il 23 settembre 1982.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data allo scambio di lettere di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto previsto dallo scambio di lettere stesso.

Art. 3.

All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 4,5 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari 1983-1986, si provvede, relativamente agli esercizi finanziari 1983-1984, mediante riduzione di pari importo del capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per i corrispondenti anni alla voce « Contributo al Centro di fisica teorica di Trieste per il periodo 1983-1986 ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 maggio 1984

PERTINI

CRAXI — ANDREOTTI — GORIA — LONGO

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

TESTO DELLE LETTERE

Monsieur HANS BLIX
Directeur Général de l'AIEA
V.I.C.
VIENNE

Vienne, 14 Juillet 1982

Monsieur le Directeur Général,

j'ai le plaisir de Vous communiquer que le Gouvernement italien est disposé à renouveler pour les quatre prochaines années, à partir du 1er janvier 1983 et jusqu'au 31 décembre 1986, les arrangements financiers concernant le Centre International de physique théorique de Trieste.

Le Gouvernement italien a décidé d'augmenter pour ladite période sa contribution annuelle au Centre de Trieste à un montant de 3.000.000 (trois millions) de dollars américains, dont 350.000 dollars pour des stages en faveur de chercheurs et experts des Pays en voie de développement auprès des Laboratoires et des industries italiennes, et 650.000 dollars pour l'organisation de cours, pourvu que l'AIEA et l'UNESCO acceptent de verser au Centre pour la même période une contribution annuelle qui ne soit pas inférieure à celle de 1982. augmentée chaque année par un montant correspondant à la valeur calculée pour l'inflation dans les budgets ordinaires des deux organisation.

Cette décision constitue. Monsieur le Directeur Général, une démonstration concrète de l'intérêt que le Gouvernement italien attache au progrès des Pays en voie de développement et aux programmes de formation et d'assistance technique de l'AIEA.

Le Gouvernement italien rappele aussi son désir d'obtenir un représentant dans le Conseil Scientifique du Centre de Trieste et d'être informé davantage, par des réunions qui se tiendraient chaque année entre experts budgetaires, sur l'utilisation des ressources du Centre.

J'ai aussi l'honneur de Vous proposer que la présente lettre et Votre réponse constituent un accord qui entrera en vigueur à la date où le parties contractantes auront procédé à l'échange des notifications confirmant que les procédures pour l'entrée en vigueur de l'accord sont remplies.

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur Général, les assurances de ma très haute considération.

FAUSTO BACCHETTI
Représentant Permanent d'Italie auprès de l'AIEA

Monsieur FAUSTO BACCHETTI
Représentant permanent d'Italie
auprès de l'AIEA
Rennweg 27

1030 VIENNE

Trieste, 23 settembre 1982

Monsieur le Représentant permanent,

Nous avons l'honneur d'accuser réception de votre lettre du 14 juillet, indiquant que votre Gouvernement a décidé de porter sa contribution annuelle au financement des activités du Centre international de physique théorique de Trieste à un montant de 3 millions de dollars des Etats-Unis pour la période 1983 à 1986, pourvu que l'AIEA et l'UNESCO maintiennent leurs contributions à un niveau qui ne soit pas inférieur à celui de 1982 et qui sera augmenté, le cas échéant, par un montant correspondant au taux d'inflation retenu pour le budget ordinaire de chacune de ces organisations.

Soyez certain que, sous réserve de l'approbation finale du budget par leurs organes directeurs respectifs pour chacun des exercices concernés, l'AIEA et l'UNESCO sont disposées à verser des contributions conformes à cet objectif. Nous avons également pris note du financement promis pour des activités particulières ainsi que du désir de votre Gouvernement d'être représenté au Conseil scientifique et de tenir une réunion annuelle pour discuter du budget du Centre, et nous souscrivons volontiers à ces suggestions.

L'AIEA et l'UNESCO apprecient vivement l'effort notable déployé par votre Gouvernement en vue d'accroître sa contribution et d'assurer à l'avenir la mise en oeuvre harmonieuse des arrangements de paiement. Conformément à la pratique de nos deux organisations elles-mêmes en la matière et compte tenu des importants besoins de liquidités du Centre pendant les mois d'étè, nous serions reconnaissants à votre Gouvernement d'effectuer son versement le plus tôt possible au cours de l'exercice.

Veuillez agréer, Monsieur le Représentant permanent, les assurances de notre très haute considération.

HANS BLIX
Directeur général
de l'Agence internationale
de l'énergie atomique

AMADOU-MAHTAR M'BOW
Directeur général
de l'Organisation des Nations
Unies pour l'éducation, la
science et la culture

Visto, *il Ministro degli affari esteri*
ANDREOTTI

TRADUZIONE NON UFFICIALE

Signor Hans Blix
Direttore generale dell'AIEA
V.I.C.
VIENNA

Vienna, 14 luglio 1982

Signor Direttore generale,

ho il piacere di comunicarle che il Governo italiano è disposto a rinnovare per i quattro prossimi anni, a partire dal 1° gennaio 1983 e fino al 31 dicembre 1986, gli accordi finanziari relativi al Centro internazionale di fisica teorica di Trieste.

Il Governo italiano ha deciso di elevare, nel corso del suddetto periodo, il proprio contributo annuale al Centro di Trieste ad un ammontare di 3.000.000 (tre milioni) di dollari statunitensi, dei quali 350.000 dollari da destinarsi a corsi di studi a favore di ricercatori ed esperti dei Paesi in via di sviluppo presso laboratori ed industrie italiane e 650.000 dollari per l'organizzazione dei corsi, purché l'AIEA e l'UNESCO accettino di versare al Centro, per il medesimo periodo, un contributo annuale non inferiore a quello del 1982, aumentato di anno in anno di un ammontare corrispondente al valore calcolato per l'inflazione nei bilanci ordinari delle due organizzazioni.

Tale decisione costituisce, Signor Direttore generale, una dimostrazione concreta dell'interesse che il Governo italiano attribuisce al progresso dei Paesi in via di sviluppo ed ai programmi di formazione e di assistenza tecnica dell'AIEA.

Il Governo italiano ricorda inoltre che è suo desiderio avere un proprio rappresentante nel Consiglio scientifico del Centro di Trieste e di ricevere preventive informazioni sull'utilizzo delle risorse del Centro, per mezzo di riunioni che dovrebbero tenersi ogni anno tra esperti di bilancio.

Ho inoltre l'onore di proporle che la presente lettera e la sua risposta costituiscano un accordo che dovrà entrare in vigore alla data in cui le parti contraenti avranno proceduto allo scambio delle notifiche di conferma che le procedure per l'entrata in vigore dell'accordo sono state adempiute.

Voglia gradire, signor Direttore generale, i sensi della mia più alta considerazione.

FAUSTO BACCHETTI
Rappresentante Permanente d'Italia presso l'AIEA

Signor FAUSTO BACCHETTI
Rappresentante permanente
dell'Italia presso l'AIEA
Rennweg 27
1030 VIENNA

Trieste, 23 settembre 1982

Signor Rappresentante permanente,

abbiamo l'onore di accusare ricevuta della sua lettera del 14 luglio in cui si indica che il suo Governo ha deciso di elevare il proprio contributo annuo al finanziamento delle attività del Centro internazionale di fisica teorica di Trieste ad un ammontare di 3 milioni di dollari statunitensi per il periodo dal 1983 al 1986, purché l'AIEA e l'UNESCO mantengano il loro contributo ad un livello non inferiore a quello del 1982, livello che dovrà essere aumentato, se del caso, di un ammontare corrispondente al tasso di inflazione considerato per il bilancio ordinario di ciascuna di queste organizzazioni.

Le assicuriamo che, subordinatamente alla approvazione finale del bilancio da parte dei rispettivi organi dirigenti per ciascuno degli esercizi considerati, l'AIEA e l'UNESCO sono disposti a versare contributi conformi a tale obiettivo. Abbiamo anche preso nota del finanziamento promesso per attività particolari nonché del desiderio del suo Governo di essere rappresentato in seno al consiglio scientifico e che venga tenuta una riunione annuale per discutere il bilancio del Centro e sottoscriviamo di buon grado tali suggerimenti.

L'AIEA e l'UNESCO apprezzano vivamente il notevole sforzo esercitato dal suo Governo per accrescere il proprio contributo e assicurare per il futuro una armonica attuazione degli accordi di pagamento. Conformemente alla pratica delle nostre due organizzazioni in materia e tenuto conto delle notevoli esigenze di liquidità del Centro durante i mesi estivi, saremmo vivamente grati al suo Governo se vorrà effettuare il suo versamento al più presto possibile nel corso dell'esercizio.

Voglia gradire, signor Rappresentante permanente, i sensi della nostra più alta considerazione.

HANS BLIX
Direttore Generale
dell'Agenzia internazionale
per l'energia atomica

AMADOU-MATHAR M'BOW
Direttore Generale dell'Organizzazione
delle Nazioni Unite per l'educazione,
la scienza e la cultura

STO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

(5651089/6) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.